

Rep. N. .../2024

Reg. N. .../2024

ACCORDO AL SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELLA SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) CHE PREVEDE PROGETTUALITÀ PER L'IMPLEMENTAZIONE DI: INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 - HOUSING FIRST CUP: I74H22000150006

Con la presente scrittura privata redatta in modalità elettronica

TRA

la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, con sede legale in via Gramsci 561 - 50019 Sesto Fiorentino, qui rappresentata dal Presidente, Camilla Sanquerin, nata a il (C.F.) domiciliata ove sopra per la carica e a ciò autorizzata con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.1/2024 (di seguito "Società della Salute" o "soggetto attuatore")

E

il Comune di Campi Bisenzio, con sede legale in Piazza Dante 36 – 50013 Campi Bisenzio, rappresentato dal legale rappresentante Andrea Tagliaferri, nato a il (C.F.) domiciliato ove sopra per la carica e a ciò autorizzato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 86/2023 (di seguito "Comune" o "soggetto realizzatore")

VISTI:

- il decreto legislativo n. 36/2023, recante "Codice dei contratti pubblici";
- la legge n. 241/1990, e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- il decreto-legge n. 59/2021, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



- il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- gli Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;
- il decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge di conversione n. 108/2021, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, nello specifico, l’art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dell’11/10/2021 concernente l’istituzione dell’Unità di Missione dell’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell’art. 8 del citato decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;
- la Missione 5 – Componente 2 – Sottocomponente 1 (“Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”) inclusa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, del costo complessivo di euro 1.450.000.000,00 che prevede i seguenti investimenti:
 - Investimento 1.1 - € 500 milioni - L’investimento si articola in quattro possibili categorie di interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in associazione (Ambiti sociali territoriali), quali: interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità, interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare quelle non autosufficienti, interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio, garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale e interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l’introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali;
 - Investimento 1.2 - € 500 milioni – L’investimento prevede interventi per fornire servizi sociosanitari comunitari e domiciliari alle persone con disabilità, per garantirne l’autonomia. In particolare, si fornirà assistenza, soprattutto, alle persone con disabilità anche gravi che non possono contare sull’assistenza genitoriale o familiare;
 - Investimento 1.3 - € 450 milioni - L’investimento ha lo scopo di aiutare le persone senza dimora ad accedere facilmente all'alloggio temporaneo, in appartamenti o in case di accoglienza, e di offrire loro servizi integrati sia con il fine di promuoverne l'autonomia che per favorire una piena integrazione sociale.
- il decreto direttoriale n. 450/2021, così come modificato dal decreto direttoriale n. 1/2022, che adotta il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l’implementazione di: a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;

VISTI:

- il decreto-legge n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113/2021, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni

funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

- la legge n. 3/2003, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;
- la delibera del CIPE n. 63/2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti Traguardi e Obiettivi e ss.mm.ii.;
- l’art. 1, comma 1042, della legge n. 178/2020, ai sensi della quale con uno o più decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure Amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge n. 178/2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- il decreto legge n. 152/2021, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- la Circolare RGS n. 21/2021, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati e successive modifiche e integrazioni;
- la Circolare RGS n. 32/2021, recante “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”, e la successiva Circolare RGS n. 33/2022;
- la Circolare RGS n. 4/2022, recante indicazioni attuative dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80/2021;
- la Circolare RGS n. 6/2022, recante indicazioni sui Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR;
- la Circolare RGS n. 9/2022 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;
- la Circolare RGS n. 21/2022, recante “Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina in materia di contratti pubblici”;
- la Circolare RGS n. 26/2022, recante indicazioni sulle attività di Rendicontazione Milestone/Target;
- la Circolare RGS n. 27/2022, recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, recante le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR” e il “Protocollo unico di colloquio”;
- la Circolare RGS n. 29/2022, recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



- la Circolare RGS n. 30/2022, recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;
- la Circolare RGS n. 33/2022, recante l'Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- la Circolare RGS n. 34/2022 recante Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- la Circolare RGS n. 37/2022 Procedura "semplificata" di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post;
- la Circolare RGS n. 1/2023, Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del PNRR;
- la Circolare RGS n. 11, Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target;
- la Circolare RGS n. 16/2023, recante indicazioni sull'integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT;
- Circolare RGS n. 19/2023, Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU;
- la Circolare RGS n. 27/2023, recante indicazioni sull'integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007;
- la Circolare RGS n. 13/2024, recante l'Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241;
- la Circolare RGS n. 22/2024, recante l'Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- l'art. 6 del decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge di conversione n. 108/2021, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
- l'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000;

VISTI ALTRESÌ:

- il decreto direttoriale n. 5/2022, con cui è stato adottato dalla Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e Programmazione sociale l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu;

- la manifestazione di interesse del 21 gennaio 2022 diretta a Regione Toscana con la quale la Società della Salute ha dato indicazione della volontà di presentare la domanda di ammissione al finanziamento per tutti gli investimenti e i relativi sub investimenti previsti;
- la deliberazione n. 7/2022, con la quale l'Assemblea dei Soci ha preso atto della presentazione in forma singola delle domande di ammissione al finanziamento per i progetti per le linee di investimento 1.1.1, 1.1.3, 1.2, 1.3.1 e 1.3.2 e in forma congiunta con la Società della Salute Empolese, Valdarno, Valdelsa delle domande di ammissione al finanziamento per i progetti per le linee di investimento 1.1.2 (indicando la Società della Salute Empolese, Valdarno, Valdelsa quale capofila) e 1.1.4 (indicando la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest quale capofila);
- il decreto direttoriale n. 98/2022, così come modificato con il decreto direttoriale n. 117/2022, nonché il decreto direttoriale n. 320/2022, con cui la Direzione Generale Lotta alla Povertà e Programmazione sociale ha approvato gli allegati elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale, ivi inclusa la Società della Salute;
- la proposta progettuale presentata sull'applicativo predisposto dalla Direzione Generale Lotta alla Povertà e Programmazione sociale da parte della Società della Salute in qualità di soggetto attuatore e relativa all'investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta Sub-investimento 1.3.1 - Housing first, la quale è stata valutata e ammessa al finanziamento per complessivi € 560.000,00;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 13/2023 avente ad oggetto "AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELLE CONVENZIONI CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER I SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 E 1.3.2 DELLA MISSIONE 5 DEL PNRR";
- l'Accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., (ora art. 7 comma 4 decreto legislativo n. 36/2023) per la realizzazione della Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per l'implementazione dell'Investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta Sub-investimento 1.3.1 - Housing first tra l'Amministrazione centrale titolare degli interventi - Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Generale Lotta alla Povertà e Programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e la Società della Salute;
- la "Richiesta/Comunicazione di Modifiche/Variazioni" (Prot. ...) trasmessa alla Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale; ed ha modificato l'immobile dedicato alla realizzazione delle attività progettuali rispetto a quanto previsto nel progetto approvato e convenzionato;
- la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Campi Bisenzio n. .../2024 avente ad oggetto l'Approvazione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, tra la Società della Salute ed il Comune di Campi Bisenzio, per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà comunale sito in Piazza Matteotti n. 17 per adeguarlo a spazio per la realizzazione del progetto indicato in oggetto;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Soci va della Società della Salute n. .../2024 avente ad oggetto "Approvazione dell'accordo, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, tra la Società della Salute ed il Comune di Campi Bisenzio, per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà comunale sito in Piazza Matteotti n. 17 per adeguarlo a spazio per la realizzazione della Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 36/2023 (che ha sostituito l'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016) ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

- il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività e dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e, pertanto, tutte le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;
- rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali;
- gli Investimenti sono conseguiti con le rispettive risorse interne portatrici di competenze e know-how specifico e le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso n. 1/2022 si qualifica quale "soggetto attuatore", il "*soggetto responsabile dell'avvio dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR*" e si definisce invece "soggetto realizzatore o esecutore" quel "*soggetto a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto e individuato dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile*";

RITENUTO CHE:

- nel caso di specie ricorrano i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 36/2023, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e si rende pertanto necessario disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;
- tale disciplina debba essere elaborata nell'ambito di un accordo che regoli lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e includa la chiara ripartizione delle responsabilità e degli obblighi connessi alla programmazione, selezione, gestione, controllo rendicontazione e monitoraggio, in adempimento a quanto prescritto dalla normativa comunitaria di riferimento e al decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge di conversione n. 108/2021, e nel rispetto del Sistema di gestione e controllo del PNRR;
- ai fini del presente accordo la Società della Salute si qualifichi come "soggetto attuatore" e il Comune di Campi Bisenzio quale "soggetto realizzatore";

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.

Art. 2 - Interesse pubblico comune alle parti

1. Le parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione della Missione 5, Componente 2 Sottocomponente 1 "*Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale*" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per l'implementazione dell'Investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta Sub-investimento 1.3.1 - Housing first.

2. Nello specifico, le parti collaborano per l'attuazione del suddetto intervento collegato alla misura e per il pieno raggiungimento nei tempi previsti.

Art. 3 - Oggetto

1. Il presente accordo perfeziona il partenariato tra la Società della Salute e il Comune di Campi Bisenzio per la realizzazione dell'intervento previsto nella scheda progetto (all. 1) presentata dalla Società della Salute, in qualità di "soggetto attuatore", sull'applicativo predisposto dalla Direzione Generale Lotta alla Povertà e Programmazione sociale e relativa alla Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per l'implementazione dell'Investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta Sub-investimento 1.3.1 - Housing first nonché di quanto indicato nell'Accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., tra l'Amministrazione centrale titolare degli interventi – Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Generale Lotta alla Povertà e Programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Società della Salute (di seguito "Accordo Società della Salute – Amministrazioni centrali" - all. 2) e nel rispetto di quanto previsto e disciplinato nell'Avviso n. 1/2022.

2. Tutte le previsioni contenute nell'Avviso n. 1/2022 e nell'Accordo Società della Salute - Amministrazioni centrali e concernenti le competenze, gli obblighi e le responsabilità del soggetto attuatore sono da riferirsi alla Società della Salute, mentre quelle concernenti al soggetto realizzatore concernono il Comune di Campi Bisenzio.

Art. 4 - Compiti del soggetto attuatore

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Società della Salute, soggetto attuatore, si obbliga a:

- a. assicurare l'attività di gestione del finanziamento complessivo, nonché il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo complessivo sul conseguimento di Milestone e Target;
- b. alimentare le banche dati delle informazioni richieste per la rendicontazione, il controllo, il monitoraggio e la verifica degli indicatori di riferimento e a vigilare sull'ottemperanza di detto debito informativo;
- c. provvedere al trasferimento delle risorse al soggetto realizzatore, secondo le modalità successivamente specificate, previa verifica dei presupposti;
- d. conformarsi a quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 3/2003, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto (CUP).

Art. 5 - Compiti del soggetto realizzatore

1. Con la sottoscrizione del presente accordo il Comune di Campi Bisenzio, soggetto realizzatore, si obbliga a:

- a. realizzare l'intervento di propria competenza nel rispetto della programmazione di dettaglio prevista nella specifica scheda progetto, validata e allegata alla presente convenzione a farne parte integrante e sostanziale, impegnandosi ad affidare a un professionista abilitato la progettazione dell'intervento di riqualificazione dell'immobile sito in Piazza Matteotti n. 17, nonché a eseguire i conseguenti lavori, rispettando quanto previsto dal decreto legislativo n. 36/2023, ove applicabile, nonché le norme di cui al decreto-legge n. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021) in quanto compatibili, con riferimento, per quanto applicabile, al dettato dell'art. 47 in materia di "Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC", e tutte le norme di settore applicabili;
- b. rispettare, in caso di ricorso diretto a esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché agli eventuali specifici disciplinari/circolari che sono e potranno essere adottati dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento - Unità di Missione e dal Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- c. rispettare, in caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato, quanto indicato nella relativa metodologia approvata, specificando chiaramente quella a cui si intende fare riferimento e

allegando la descrizione quando si intenda adottare una metodologia già in uso nell'ambito dei fondi strutturali;

d. dare piena attuazione all'investimento, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderlo nella forma, nei modi e nei tempi previsti per il soddisfacente conseguimento, secondo quanto stabilito dagli Operational Arrangements richiamati in premessa;

e. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, come richiamate in premessa, e a conformarsi alle indicazioni in itinere fornite dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento - Unità di Missione e dalla Direzione Generale Lotta alla Povertà e Programmazione sociale;

f. in particolare, rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852, e garantire la coerenza degli interventi con il PNRR approvato dalla Commissione europea;

g. rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo al Tagging climatico e digitale, alla parità di genere (Gender Equality), alla protezione e valorizzazione dei giovani e alla tutela dei diversamente abili;

h. trasmettere, secondo le modalità e le tempistiche convenute tra le parti, i dati e le informazioni necessarie affinché il soggetto attuatore possa alimentare in maniera sistematica e continuativa il sistema informativo messo a disposizione dal MEF RGS REGIS (di cui all'art. 1, comma 1043, della legge n. 178/2020), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/241 con i dati relativi alla rendicontazione e controllo di Traguardi e Obiettivi e del relativo monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, nonché degli indicatori comuni e della spesa, con le modalità e secondo i tempi stabiliti dalle Circolari RGS richiamate in premessa, in conformità al Sistema di gestione e controllo e/o ai Manuali in modalità diretta e autonoma, ove l'amministrazione centrale abiliti il soggetto realizzatore ad accedere alla piattaforma Regis, in maniera indiretta, ove tale abilitazione non sia possibile, fornendo al soggetto attuatore entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese ogni documentazione a ciò necessaria relativa alla rendicontazione del mese precedente;

i. conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati (garantire in particolare la disponibilità dei documenti relativi a Traguardi e Obiettivi, nonché dei giustificativi relativi alle spese sostenute così come previsto ai sensi dell'art. 9, punto 4, del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021);

j. provvedere alla liquidazione e al pagamento dei fornitori individuati per la realizzazione del progetto previa verifica della sussistenza dei presupposti mediante apposite check list allegate al Sistema di gestione e controllo e/o a specifici Manuali adottati dall'Unità di Missione;

k. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle finanze;

l. vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese e adottare tutte le iniziative di competenza necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;

m. assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche individuando il "titolare effettivo";

n. fornire tutte le informazioni richieste nei termini indicati relativamente alle procedure e ai dati relativi al conseguimento dei Traguardi/Obiettivi, sulla rendicontazione della spesa e/o relativamente a una procedura di recupero che, nelle diverse fasi di monitoraggio, verifica e controllo, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR - Unità di Missione, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti Europea (ECA), della Procura Europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei Conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, par. 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;

o. favorire l'accesso, anche mediante sistemi di partecipazione da remoto o virtuali, all'Amministrazione centrale titolare degli interventi – Unità di Missione per l'esecuzione delle verifiche in itinere sul conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e/o sulla corretta alimentazione dei sistemi informativi e conservazione della documentazione;

Art. 6 - Obblighi e responsabilità delle parti

1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere tempestivamente informata l'altra parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate.

2. Le parti sono direttamente responsabili dell'esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza e in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata e stabilita anche mediante specifici cronoprogrammi.

3. Le parti si obbligano a eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità e i termini indicati nel presente accordo e nei documenti di cui in premessa, nonché nei relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e nelle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR, nelle norme contabili e, ove applicabili, comunitarie in tema di fondi strutturali. A tal riguardo si precisa che nell'ambito della stima dei costi progettuali, l'importo dell'IVA compreso nel costo complessivo del progetto deve essere rappresentato e rendicontato separatamente poiché, laddove ammissibile, sarà rimborsato dal Ministero delle Economie e Finanze

con fondi diversi dal PNRR.

4. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nei limiti temporali previsti.

5. Le parti si obbligano infine ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'art. 34, par. 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. In particolare, le parti indicheranno nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "*finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*"), riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell'Unione Europea e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche on-line, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR, in corso di adozione da parte dell'Amministrazione centrale titolare - Unità di Missione.

A tal fine, le parti provvederanno al tempestivo invio dei relativi materiali all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR - Unità di Missione, affinché quest'ultima possa assicurarne

senza ritardi la diffusione anche sulla sezione dedicata al PNRR predisposta sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7 - Rendicontazione di Traguardi e Obiettivi – Rendicontazione delle Spese – Monitoraggio

1. Fatti salvi gli obblighi di cui agli artt. 5 e 6, il soggetto attuatore si obbliga a provvedere alla rendicontazione di Traguardi e Obiettivi, alla rendicontazione delle spese e al monitoraggio secondo i modi e i tempi specificati all'art. 7 dell'Accordo Società della Salute Fiorentina – Amministrazioni centrali.

Art. 8 - Assistenza Tecnica

1. Nella realizzazione dell'accordo le parti possono avvalersi dell'assistenza tecnica specificata all'art. 8 dell'Accordo Società della Salute - Amministrazioni centrali.

Art. 9 - Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo

1. Per le attività previste nell'ambito del progetto oggetto del presente accordo il soggetto attuatore - Società della Salute - si impegna a trasferire al soggetto realizzatore – Comune di Campi Bisenzio - l'importo complessivamente previsto di € 350.000,00 onnicomprensivo.

2. Il soggetto attuatore percepisce tale finanziamento nei modi, nei tempi e alle condizioni di cui all'art. 9 dell'Accordo Società della Salute - Amministrazioni centrali.

3. Il soggetto realizzatore si impegna a porre in essere ogni adempimento richiesto al suddetto art. 9 di cui al comma 2, quale condizione per l'assegnazione delle rate di finanziamento da parte del soggetto attuatore e il successivo trasferimento dell'intero importo al soggetto realizzatore, che verrà liquidato all'atto del recepimento da parte della Società della Salute delle somme rendicontate.

Art. 10 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. L'esecuzione del presente accordo può comportare un trattamento di dati personali, così come definiti dall'art. 4 del Regolamento UE 679/2016, da parte degli Enti sottoscrittori.

2. Le parti dichiarano che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, potranno trattare i dati personali degli interessati per il conseguimento delle finalità di natura pubblicistica e istituzionale/contrattuale e per l'adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione del presente accordo. Le parti tratteranno i dati personali degli interessati, in qualità di autonomi titolari del trattamento, come definito dall'art. 4, n. 7, del Regolamento UE 679/2016, e comunque nel rispetto delle finalità e degli obblighi determinati nel suddetto contratto.

3. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al decreto legislativo n. 196/2003, garantendo l'adozione di tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

4. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o, comunque, in relazione a esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla sua esecuzione.

5. Le parti si obbligano ad autorizzare al trattamento dei dati i propri dipendenti, incaricati e collaboratori, impartendo loro le istruzioni utili per il corretto trattamento degli stessi, la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

6. La Società della Salute e il Comune di Campi Bisenzio riscontreranno ciascuno per proprio conto, nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento, le istanze di esercizio dei diritti presentate dagli interessati ai sensi degli artt. 15 e s.s. del Regolamento UE 679/2016, impegnandosi reciprocamente a fornire adeguato supporto all'altro per riscontrare dette istanze.

Per la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest - il RPD (DPO) referente privacy è l'Avv. Michele Morriello, con sede in Via Masaccio 18, P.I. 06185040489 Email: m.morriello@studiolegalemorriello.it PEC: michele.morriello@firenze.pecavvocati.it

Per il Comune di Campi Bisenzio, il RPD (DPO) referente privacy è l'Avv. Nicoletta Giangrande, con sede in Viale F.lli Rosselli 7 – Cecina (LI) P. Iva 02321000503 Email: Nicoletta.giangrande88@gmail.com PEC: nicolettagiangrande@pec.it

Art. 11 - Riduzione o revoca dei contributi

1. In caso di inosservanza degli impegni, principali e accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla sottoscrizione del presente accordo e da quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, il soggetto attuatore diffiderà il soggetto realizzatore affinché provveda all'eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi, potrà disporre la sospensione dell'attività e/o dei finanziamenti, indicando un termine per sanare l'irregolarità. Durante il periodo di sospensione, il soggetto attuatore non riconoscerà i costi eventualmente sostenuti.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che il soggetto realizzatore abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, il soggetto attuatore revocherà il finanziamento pubblico e il soggetto realizzatore sarà obbligato alla restituzione dei finanziamenti ricevuti, nella misura che il soggetto attuatore sarà obbligato a restituire all'Amministrazione centrale ai sensi dell'art. 11 dell'Accordo Società della Salute - Amministrazioni centrali.

Art. 12 - Durata e proroghe

1. Il presente accordo decorrerà dalla data di stipula e scadrà solo al conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi previsti dal PNRR e al completamento fisico e finanziario degli interventi.

2. La durata del progetto affidato al soggetto realizzatore sarà pari alla tempistica prevista nel cronoprogramma allegato e comunque non prorogabile oltre il 30 giugno 2026.

3. Il soggetto realizzatore sarà comunque obbligato ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei controlli, anche comunitari, eseguiti successivamente alla conclusione degli interventi, in conformità alla normativa comunitaria, come previsto dall'art. 5, lettera u), e dall'art. 6, comma 4, dell'Accordo Società della Salute - Amministrazioni centrali.

Art. 13 - Domicilio e comunicazioni

1. Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente accordo e/o che comunque si rendessero necessarie per gli adempimenti di cui al presente accordo, sia in sede amministrativa, che in sede contenziosa, ciascuna parte elegge il domicilio presso la sede legale indicata nel presente accordo. Eventuali variazioni del domicilio eletto, non preventivamente comunicate al soggetto attuatore per posta certificata, non saranno opponibili al soggetto attuatore, anche se diversamente conosciute.

2. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

a. per il soggetto attuatore: direzione.sds-nordovest@postacert.toscana.it

b. per il soggetto realizzatore: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it

Art. 14 - Foro competente



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente accordo è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualunque altro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legislativo n. 104/2010.

Art. 15 - Esenzione imposta

1. Il presente accordo, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della Società della Salute e dal legale rappresentante del Comune di Campi Bisenzio, redatto in due copie è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della vigente normativa in materia.